

È presente l'onorevole Falconi?

(Non è presente).

S'intende che rinunzia all'emendamento che ha proposto.

L'onorevole Nocito ha proposto anch'egli un emendamento:

Sostituire al n. 1 il seguente:

1° Delitti d'istigazione a delinquere previsti negli articoli 246 numeri 1 e 2, e 247 del Codice penale, e delitto di eccitamento alla guerra civile previsto dall'articolo 252 dello stesso Codice.

È presente l'onorevole Nocito?

(Non è presente).

S'intende che rinunzia al suo emendamento.

È iscritto per parlare su questo articolo l'onorevole De Nicolò.

(Non è presente).

È anche iscritto per parlare l'onorevole Berenini. Ne ha facoltà.

Berenini. Dirò brevi parole sull'articolo 1, concordato tra la Commissione ed il Governo.

Io ho votato contro il passaggio alla discussione degli articoli, ed è ovvio che debba essere contrario così all'insieme, come alle disposizioni particolari della legge. Ma, dappoichè ora siamo passati a discutere gli articoli credo dover mio presentare quelle osservazioni particolari che, data la legge, mi sembrano necessarie, perchè essa, rispondendo meglio al concetto essenziale al quale s'ispira, sia resa meno grave alla libertà dei cittadini.

Il criterio della legge, l'ha detto chiaramente testè l'onorevole presidente del Consiglio, è che essa non mira a colpire alcun partito politico che tale possa chiamarsi, e per la sua organizzazione, e per gli ideali suoi; ma piuttosto quelle persone sparse qua e là, le quali, nella febbre tumultuosa di una idealità, buona o trista che sia, si danno alla delinquenza comune.

E tale pensiero dell'onorevole Crispi è rispecchiato, se bene o male altri dirà, nell'articolo 3 di questa legge, là dove si dice che sono proponibili all'assegnazione al domicilio coatto soltanto coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di com-

mettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali. Di modo che è la via di fatto che costituisce l'obiettività del reato, è l'intenzione deliberatamente manifestata di condursi a vie di fatto, che può dar luogo all'assegnazione a domicilio coatto.

Io dissento, e non ho bisogno di dirlo, anche da questa disposizione, perchè: o attenta al pensiero o già fornisce gli estremi di un reato comune, pel quale le leggi comuni sono più che sufficienti.

Ma data, ripeto, la legge eccezionale, ecco che nell'articolo 1 noi troviamo ferito il principio che la informa, e lo troviamo ferito per guisa che si apre tosto la via a quegli abusi, a quegli arbitrii, il timore dei quali, avendo formato oggetto della discussione generale, ha, con grande compiacimento di tutti, indotta la Commissione a modificare il suo progetto.

L'articolo 1 non parla più di codesto elemento o intenzionale o reale, che ha la sua consistenza nelle vie di fatto, ma semplicemente abbandona al libero apprezzamento della Commissione il relegare a domicilio coatto coloro che abbiano commesso reati comuni, pei quali siano stati condannati. La legge è, in questo punto, retroattiva, niuno può negarlo, ed offende così i più elementari principî del diritto penale. *

Il guardasigilli, che deve essere vigile custode della legge e del diritto, pel primo, avrebbe dovuto suggerire un emendamento a codesta disposizione, imperocchè la legge penale e qualsiasi altra vi abbia attinenza, o sia di carattere preventivo o repressivo, non deve avere efficacia retroattiva.

E che sorta di retroattività, onorevole ministro! Imperocchè basterà che piaccia alla Commissione provinciale di esaminare il casellario penale di un cittadino qualsiasi, e trovi là entro una condanna riportata per uno di codesti reati anche venti anni fa, magari già prescritta, per la quale non si darebbe nemmeno ragione a recidiva, ebbene basterà che si trovi nel casellario giudiziale traccia di una condanna inflitta a codesto cittadino perchè possa essere assegnato a domicilio coatto!

Comprendo l'osservazione che immediatamente mi si potrebbe fare, ed è che l'articolo 1 pone un altro estremo, e cioè che i condannati siano ritenuti pericolosi alla sicurezza sociale. Ma ciò appunto mi fa dire: ecco